

STATUTO
OPERA PIA ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO
GURRERA-MONCADA-CALAFATO
I.P.A.B.
VIA F.TURATI N.46 - 93100 CALTANISSETTA

CAPITOLO I
ORIGINE, SCOPO, PATRIMONIO E SEDE
DELL' OPERA PIA

ART.1

L'Opera Pia Istituto Boccone del Povero, già denominata "Mons.Gurrera" assume, per successione, la denominazione di "**Opera Pia Istituto Boccone del Povero Gurrera - Moncada - Calafato**", in forza della fusione per incorporazione dei tre distinti Enti approvata con D.P.R.S. del 13.12.1997 n.289 pubblicato sulla G.U.R.S. parte prima del 13.12.1997 e con D.P.R.S. del 18.06.2010 pubblicato nella G.U.R.S. parte prima del 23.07.2010 n.33. L'Opera Pia Boccone del Povero fu riconosciuta con R.D. n.588 del 09.04.1922 pubblicato nella G.U. n.1070 del 09.05.1922 e successivamente come I.P.A.B. con apposito Decreto Regionale; l'Opera Pia Moncada fu riconosciuta con R.D. del 01.09.1872, mentre l'Opera Pia Istituto Maddalena Calafato fu riconosciuto con R.D. 01.11.1872.

Il patrimonio risultante dalla detta fusione viene valutato complessivamente in € 7.581.886,96 di cui € 4.128.842,51 per l'Opera Pia Istituto Boccone del Povero "Mons. Gurrera", € 815.485,40 per l'Opera Pia "Moncada" ed € 2.644.559,00 per l'Opera Pia Istituto "Maddalena Calafato".

Per quanto concerne l'Opera Pia Istituto Boccone del Povero "Mons.Gurrera", il patrimonio è costituito:

- dalla donazione dei fratelli Mons. Can. Michele Gurrera e Mons. Decano Angelo Gurrera, giusta Atto notar Polizzotti del 14.07.1920;
- dal patrimonio che successivamente è venuto a costituirsi del lascito Guglielmo Crescimanno giusta Testamento pubblicato dal notar Capra Ferdinando Maria il 28.12.1961 rep. 21989 rac. 12986 atto n. 1345 del 25.05.1948 in notar Leto Antonio;
- dal lascito Marianna Correnti, giusta Testamento;
- dal lascito dell'Avv. Luigi Correnti, giusta atto in notar Seminatore Filippo del 06.07.1978 rep. 75489/1137;
- dal lascito Giarratano Irene giusta Testamento pubblicato dal notar Ielo il 26.07.1962 rep. 32562 rac. 7752;
- dalla Casa Protetta per Anziani e locali di Culto annessi, realizzata con fondi della Regione Siciliana.

Per quanto riguarda l'Opera Pia "Moncada" il patrimonio è costituito:

- dagli immobili urbani siti in Caltanissetta Corso Vittorio Emanuele nn. 84, 86, 88, 90 e 94, Via Palermo nn. 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49 e 51.

Per quanto riguarda l'Opera Pia Istituto "Maddalena Calafato" il patrimonio è costituito:

- fabbricato urbano costituito da piano terra, piano primo e secondo, sito in Caltanissetta Via Maddalena Calafato nn. 2, 4 e 6 (categoria B/1 classe 3) ed altra unità immobiliare sita nella stessa Via a piano terra, avente la categoria catastale C/3 classe 5, il tutto, quale ex Convento ceduto dal Comune di Caltanissetta, unitamente a terreno retrostante;
- fabbricati urbani siti in Caltanissetta a piano terra di Via Girgenti nn. 17, 21 e 23 nonché, sempre nella stessa Via altro fabbricato al n. 19, costituiti da piani primo, secondo e terzo, ed infine nella stessa Via Girgenti n. 25 un ulteriore fabbricato costituito da piani primo, secondo e terzo. Tutti i detti fabbricati di Via Girgenti, provenienti dal Testamento Sillitti del 24.06.1941, risultano inagibili dall'Inventario dell'Ente di provenienza;
- Terreno rustico sito in San Cataldo (CL), contrada Mandria di Mezzo con fabbricato rurale,

proveniente dal Testamento Torregrossa del
01.12.1903.

L'Opera Pia denominata, ai sensi delle fusioni per
incorporazione anzidette, ha sede in Caltanissetta, Via
F.Turati n. 46.

In conseguenza della detta ulteriore fusione per
incorporazione, nel presente Statuto sono confermate le
medesime finalità previste negli statuti originari con
l'adeguamento ai principi dettati dalla Costituzione Italiana
e dallo Statuto della Regione Siciliana con particolare
riferimento alla sicurezza sociale e quindi anche alle altre
norme in materia dettate con leggi della Comunità
Europea, Stato Italiano e dalla medesima Regione
Siciliana.

Nel rispetto dei principi costituzionali anzidetti e delle
conseguenti leggi, l'Opera Pia resta inserita, con le proprie
strutture ed organi statutari, nel sistema dei servizi socio
assistenziali per prevenire e/o rimuovere le cause di
emarginazione sociale, assicurare e garantire prestazioni
tali che possano assicurare, ai soggetti portatori di tali
bisogni, il mantenimento nell'ambiente di appartenenza e
la effettiva partecipazione alla politica dei servizi sociali.

ART.2

L'Opera Pia ha, pertanto, lo specifico scopo:

1. provvedere, nelle proprie strutture, all'assistenza di minori bisognosi di ambo i sessi, delle minori a rischio e disabili fornendo loro istruzione scolastica dell'obbligo e quella preparatoria ad attività lavorative;
2. istituire sezioni di scuola dell'infanzia con l'obbligo di impartire agli utenti anche l'educazione prescolare secondo criteri educativi e didattici vigenti e con i mezzi e sussidi messi a disposizione dall'Opera Pia;
3. provvedere per l'assistenza agli anziani comunque bisognosi, con priorità per quelli residenti in Caltanissetta mediante l'erogazione dei servizi sia nelle strutture residenziali nella forma di Casa di riposo, Centro diurno ed anche nella forma domiciliare, provvedendo al sussidio giornaliero di generi alimentari cotti ed ogni tipo di vettovagliamento agli anziani poveri dello stesso Comune di Caltanissetta, invalidi ed incapaci di deambulare in maniera autonoma;
4. provvedere all'accoglienza di immigrati in casi di particolare urgenza su ordine delle autorità competenti, che ne assumano le relative spese essenziali al loro mantenimento temporaneo;
5. promuovere ed attuare iniziative dirette al reinserimento dei minori disadattati anche attraverso la realizzazione di servizi ed interventi

finalizzati al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà.

Inoltre:

1. ai fini di utilizzare le proprie strutture, in applicazione delle Leggi dello Stato e della Regione, può istituire, occorrendo anche attraverso contributi di Enti Pubblici e Privati, Facoltà Universitarie per Lauree brevi per la formazione di personale specializzato per l'assistenza e la cura di minori ed anziani;
2. stipulare, nel rispetto delle disposizioni di leggi che regolano la materia dei servizi e forniture a mezzo di terzi, convenzioni a tempo determinato con altre IPAB, Enti Pubblici o Privati non aventi scopo di lucro, associazioni, cooperative, congregazioni religiose che perseguono quella parte degli scopi statutari che questa Opera Pia richiederà nei propri bandi o corrispondenza diretta.

ART.3

L'Opera Pia si propone di perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente con propri mezzi, con rette degli ospiti assistiti, con finanziamenti e contributi degli Enti Pubblici e Privati.

Per lo svolgimento di attività amministrative e di quelle di assistenza provvederà con personale dipendente che

resta assoggettato per lo svolgimento del rapporto di lavoro all'apposito regolamento organico contenente anche la pianta organica.

L'assunzione ed il rapporto, in applicazione delle relative leggi della Regione Siciliana, può anche essere temporaneo e precario in relazione alle categorie, qualifiche e mansioni previste dai CC.CC.NN.L. riguardanti le II.PP.A.B. e comunque concernenti le attività connesse con la solidarietà sociale.

L'Opera Pia, per le prestazioni per il raggiungimento dei fini e servizi di cui al precedente art.2, potrà stipulare apposite convenzioni con cooperative sociali ONLUS e/o con altre II.PP.A.B., aventi scopi per cui si richiede il rapporto convenzionale; in tali casi dovrà provvedersi con l'osservanza delle norme regionali o statali regolanti la materia delle gare di appalto per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, osservando anche le norme che regolano i relativi procedimenti amministrativi.

Soltanto in caso di applicazioni di prestatori d'opera individuali richiesti agli organismi sopra indicati, fermo restando il rapporto di lavoro con questi stipulato, la relativa convenzione potrà, previa apposita motivata determinazione del Presidente dell'Opera Pia, essere conclusa anche in via breve.

ART.4

Saranno ammesse all'assistenza residenziale, nelle modalità di Casa Famiglia o di Casa Alloggio, con priorità le minori bisognose, residenti nel Comune di Caltanissetta e, in caso di disponibilità di posti, anche quelle di altri Comuni.

Tali utenti, dell'età non inferiore a tre anni, potranno essere accolte gratuitamente secondo le disponibilità finanziarie dell'Opera Pia, e potranno essere mantenute fino all'età di 12 anni.

L'assistenza a semiconvitto potrà essere erogata a minori di entrambi i sessi dall'età di 3 anni e fino all'età di 10 anni. Per i minori a rischio di entrambi i sessi, si procederà secondo le norme e tipologie di prestazioni dettate dai servizi sociali pubblici istituiti ai sensi della L.R.09.05.1986 n.22.

L'assistenza agli anziani diversamente abili nelle strutture dell'Opera Pia sarà regolamentata dalle disposizioni in materia dettate dalla Regione Siciliana e comunque sarà erogata dal momento dell'ammissione che sarà effettuata previa verifica da effettuarsi in relazione a priorità di necessità del soggetto e del tempo in cui è pervenuta la richiesta al registro di protocollo generale dell'Opera Pia.

Le rette degli assistiti verranno pagate dagli Enti richiedenti l'assistenza nel caso che i degenti ne abbiano diritto secondo legge, ed in caso di mancato godimento di

tale diritto saranno corrisposte dagli stessi ospiti o dai loro familiari obbligati ipso jure che comunque saranno chiamati a sottoscrivere il relativo impegno all'atto dell'ammissione nella struttura.

Nel curare l'istruzione e l'educazione dei minori assistiti si terrà conto delle loro tendenze attitudinali con l'impegno di personale qualificato e seguendo gli indirizzi scolastici, educativi e psicologici che la moderna scienza mette a disposizione.

L'assistenza alle minori a rischio verrà eseguita secondo i criteri prescritti, per questa tipologia di utenti, dalle leggi, regolamenti nazionali e regionali e dalle autorità preposte.

Le minori assistite saranno istruite anche nell'igiene, nell'economia domestica, nel governo della casa, non trascurando, oltre lo studio, gli elementi necessari per indurle all'amore verso il lavoro, al sentimento di responsabilità, al rispetto reciproco, alla sincerità, nonché a tutti gli altri elementi che richiamano alla grande missione della donna nella nostra società. Tali insegnamenti saranno affidati a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

Le minori non potranno e non dovranno, in nessun caso, adibirsi per l'espletamento dei servizi dell'Opera Pia.

L'assistenza agli anziani ospiti diversamente abili e l'assistenza a domicilio sarà fornita secondo gli standard prescritti tenendo conto che per la particolare categoria di

utenti verrà curato anche l'aspetto socio-psicologico al fine di evitare qualsiasi forma di emarginazione.

ART.5

Le minori assistite saranno dimesse al compimento del 12 anno d'età.

Eventuali ricoveri delle minori a rischio avranno la durata secondo il tipo di convenzione preventivamente stipulata con gli Enti Pubblici competenti.

ART.6

L'Opera Pia può, da sola o riunita in consorzio con altre istituzioni, anche private, attivare in montagna o al mare, previe le relative autorizzazioni degli organi pubblici competenti, centri di soggiorno e cura, anche di natura temporanea, aperti agli utenti di cui al presente Statuto. Potrà pertanto organizzare sia gite sia soggiorni in località climatiche per anziani e promuovere gite istruttive ed educative per minori.

ART.7

L'Ente provvede alle attività di cui all'articolo precedente con le entrate del proprio patrimonio, con le rette degli

assistiti e con ogni altro genere di entrata derivante da contributi di Enti pubblici e privati.

ART.8

Sono ammessi alla frequenza della Scuola Materna i minori di entrambi i sessi, di età non inferiore a 3 anni e non superiore a 6 anni.

Potranno essere ammessi anche minori di età inferiore a 3 anni purchè autosufficienti.

I bambini saranno affidati ad insegnanti qualificati con contratto di lavoro subordinato o con rapporto professionale preceduto da apposita convenzione.

CAPITOLO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 9

L'Opera Pia è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone dei seguenti 5 membri:

1. il Vescovo pro tempore della Diocesi di Caltanissetta che lo presiede;
2. il Vicario Generale pro tempore della Diocesi di Caltanissetta;
3. il Parroco pro tempore della Parrocchia su cui insiste la sede dell'Opera Pia;

4. un discendente, maschio o femmina, dei fondatori dell'Opera Pia "Mons.Gurrera" sino all'estinzione della linea discendente.

Se questo verrà a cessare, la nomina del quarto componente sarà di competenza del Vescovo pro tempore di Caltanissetta.

I detti componenti sono di diritto così come previsto dalle tavole di fondazione dell'Opera Pia Boccone del Povero "Mons. Gurrera".

Il quinto membro viene nominato dal competente organo del Comune di Caltanissetta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di delegare, a norma di legge, una persona di sua fiducia per il compimento di specifici atti che interessano l'Amministrazione dell'Istituto.

ART.10

Nei casi di malattia, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta.

ART.11

Non potranno assumere la carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di nomina sono sospesi e/o decadono:

- coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età;
 - coloro che non godano della capacità elettorale attiva ai sensi del DPR 20.03.1967 n.223 e successive modificazioni;
 - coloro che si trovino in una delle cause di non candidabilità, ineleggibilità od incompatibilità previste dagli artt. 58, 60, 63, e 143, del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000 e successive modifiche;
 - coloro che sono dipendenti dell'Ufficio Provinciale di Governo, facciano parte degli organi di controllo delle II.PP.A.B. o di altra autorità politica, il Sindaco del Comune e gli impiegati dei Comuni;
 - coloro che siano stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti di I.P.A.B. o di Congregazione di carità, o dichiarati responsabili di irregolarità tali che abbiano provocato il diniego di approvazione dei conti resi o comunque non abbiano riportato quietanza finale del risultato di gestione;
 - coloro che abbiano lite pendente con l'istituzione o che abbia debiti certi liquidi ed esigibili verso l'istituzione stessa;
 - coloro che siano parenti collaterali od affini fino al secondo grado con il tesoriere o l'economo dell'istituzione;
- Gli ecclesiastici ed i ministri di culto possono far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia e di ogni Istituzione siccome previsto dalle carte di fondazione nel rispetto della volontà del Fondatore.

Ai fini della sospensione della carica si applicano le disposizioni dell'art.59 del citato D.lgs. n°267/2000 e successive modifiche.

Per quanto sopra non previsto si applicano anche le norme dell'art.11 della L. n°6972 del 17.07.1890 nonché le norme contro la criminalità organizzata e la lotta alla delinquenza mafiosa ed assimilata.

ART.12

Il componente designato dal Sindaco che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, non interverrà alle sedute, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere promossa anche dall'organo tutorio competente. La decadenza è pronunciata anche per il sopravvenire di una delle cause previste dal precedente art. 12.

CAPITOLO III ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.13

Il Consiglio tiene le sue sedute ordinarie una volta al mese; il Presidente può convocarle straordinariamente

quando lo ritiene necessario e tutte le volte che ne sia fatta richiesta almeno da 2 componenti.

Nella seduta ordinaria del mese di aprile sarà esaminato ed approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso e nella seduta del mese di settembre sarà esaminato ed approvato il Bilancio dell'esercizio successivo.

ART.14

L'avviso di convocazione unitamente all'ordine del giorno per le sedute ordinarie, a cura del Segretario, dovrà trasmettersi ai singoli componenti il Consiglio 3 giorni prima di quello in cui la seduta stessa deve tenersi; per le sedute straordinarie, almeno 24 ore prima.

ART.15

Il Consiglio potrà deliberare soltanto sopra gli affari indicati nell'ordine del giorno.

ART.16

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza almeno di 3 dei suoi componenti, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

Una proposta si intenderà approvata quando abbia la maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti si intende respinta.

ART.17

Le votazioni di norma si svolgono per scrutinio palese; esse saranno effettuate mediante scrutinio segreto quando 2 componenti ne facciano richiesta ovvero quando si tratta di deliberazioni concernenti questioni di persone.

ART.18

Per le nomine, licenziamenti e destituzioni dei dipendenti si farà ricorso alle vigenti disposizioni di leggi e contratti che regolano la materia. Tali atti sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART.19

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio di prendere parte alla votazione di deliberazione riguardante interessi propri e di parenti o affini, sino al 4° grado civile. Agli stessi è altresì vietato di prendere parte direttamente o indirettamente in contratti di ogni e qualsiasi tipo in cui vi abbia interesse l'Opera Pia.

Allorché si delibera in questioni di cui ai precedenti commi essi devono allontanarsi dalla seduta e dall'aula.

ART.20

I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente.

ART.21

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'Amministrazione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento; forma i regolamenti; promuove, quando occorre, le modifiche dello Statuto e dei predetti regolamenti; nomina, sospende e provvede al licenziamento i dipendenti secondo le norme stabilite dalle leggi; delibera in genere su tutti gli affari che riguardano l'organizzazione e l'attività dell'Istituto, che non rientrino nella competenza del Presidente.

CAPITOLO IV

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE

ART.22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Opera Pia, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal

Consiglio, cura il buon andamento dell'Istituto, sospende, per gravi motivi e nei casi d'urgenza, i dipendenti, riferendo al Consiglio in seduta da convocarsi entro breve termine ed in via straordinaria, per l'adozione dei provvedimenti definitivi.

DIREZIONE

ART.23

L'Opera pia avrà un Direttore, nonché uno o più Vice Direttori tutti nominati a tempo e tutti di provata esperienza sia in materia amministrativa e contabile sia in materia di normativa sulle II.PP.A.B. compresa la solidarietà sociale. La nomina del Direttore dei Vice Direttori è di esclusiva competenza del Presidente dell'Opera Pia e sono amministrati in regime di convenzione.

Il Direttore presiederà l'andamento sia della Casa dei minori sia della Casa degli anziani, nonché del Centro diurno e del Centro di accoglienza.

Egli in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vice Direttore più anziano di età ed in caso di mancanza od assenza di Vice Direttori sarà sostituito dal Segretario dell'Ente.

Il Direttore evidenzierà al Presidente le carenze dell'andamento delle diverse attività dell'Ente e

prospetterà le iniziative necessarie per il miglioramento ed il buon esito di esse.

Riferirà altresì unitamente al Segretario dell'Ente al Consiglio di Amministrazione e proporranno ogni atto o provvedimento necessario per il miglioramento delle attività anzidette e per la istituzione di nuove e diverse attività nell'ambito del principio cristiano della solidarietà sociale.

CAPITOLO V AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART.24

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente e del Segretario.

ART.25

I modi di assunzione del personale, la pianta organica, i diritti e doveri dei dipendenti, le categorie e le mansioni del personale sono stabilite dal regolamento organico, dai CC.CC.NN.L. e di quelli derivanti dalle contrattazioni aziendali, nonché da quanto precisato nel presente statuto.

La disciplina interna, l'igiene, la pulizia e quanto sia necessario per l'ottimale andamento dell'Opera Pia sono definiti negli atti di cui sopra fermo restando che previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono venire attuati ai fini della relativa esecuzione attraverso convenzioni con Enti e Associazioni non aventi fine di lucro, Associazioni di volontariato, Cooperative di servizi come definite nel presente statuto.

ART.26

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le norme delle Leggi 17.07.1890 n.6972 e 08.07.1904 n.390 e relativi Regolamenti, nonché tutte le altre disposizioni di legge in vigore che riguardano le Opere Pie, emanate dallo Stato e dalla Regione Siciliana, in relazione alle loro attribuzioni.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 50 del 01.07.2011 e con Delibera n. 70 del 14.11.2011.

Il Presidente

Il presente Statuto è pubblicato
all'Albo di questo Ente
dal 14.11.11 al 24.11.11